



LETTERA PER IL CLIENTE

Nuoro, 10 maggio 2022

Credito d'imposta per le imprese di autotrasporto

CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI: IL NUOVO CONTRIBUTO DEL DECRETO AIUTI

L'incremento dei costi dell'energia e del gas ha interessato anche il prezzo gasolio per autotrazione; una situazione che ha generato molto caos tra gli autotrasportatori. In alcuni casi ha provocato il fermo dell'attività con difficili ripercussioni anche in altri settori: il 70% circa delle merci in Italia viaggia sui camion, se i conducenti si bloccano rischiano di mettere in crisi anche altre attività.

La **riduzione accise gasolio** è stato il primo intervento a favore degli autotrasportatori; una misura che ha subito diverse estensioni e che attualmente prevede che le nuove aliquote siano rideterminate fino all'8 luglio. Un chiaro segnale di come il Governo stia cercando di aiutare i trasportatori.

Il 2 maggio 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Aiuti¹, riconoscendo il **credito d'imposta autotrasportatori**, un nuovo importante sostegno a favore del settore. Vediamo di cosa si tratta e come ottenerlo.

LA MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI

Il Decreto Aiuti ha riconosciuto un **credito d'imposta del 28% relativo alle spese sostenute nel primo trimestre 2022 per l'acquisto di gasolio utilizzato in veicoli di categoria euro 5 o superiore**; il calcolo è al netto dell'imposta sul valore aggiunto comprovato mediante le fatture d'acquisto.

L'agevolazione messa a disposizione dal Governo è cumulabile con altri benefici che hanno ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non superi il costo sostenuto.

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione; non concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività

¹ ESTRATTO ART. 3. DL "AIUTI"

(Credito d'imposta per gli **autotrasportatori**)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall' aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

4 Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 496.944.171 di euro per l'anno 2022, si provvede ...

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.





produttive.

CHI PUÒ RICHIEDERE IL CREDITO D'IMPOSTA

L'agevolazione autotrasportatori spetta a coloro che utilizzano veicoli di almeno 7,5 tonnellate; sono escluse le categorie di veicoli al di sotto dell'euro 5.

Nello specifico è riservato alle imprese che hanno sede legale o stabile organizzazione in Italia ed esercitano attività di trasporto e utilizzano gasolio commerciale usato come carburante, come indicato nell'art.24-ter del TUA (Testo Unico delle Accise)².

È necessario quindi che siano rispettati i seguenti requisiti:

- essere iscritti nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
- essere in possesso della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte in apposito elenco.

Il credito d'imposta autotrasporto può essere richiesto anche per i veicoli che si occupano di trasporti specifici.

Istruttoria per ottenere il credito d'imposta:

Grazie al supporto del nostro studio si ha la possibilità di ottenere il **rimborso** (sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione), **delle spese sostenute per l'acquisto del gasolio nel primo trimestre 2022.**

Un importante contributo a supporto della tua attività, che si aggiunge al rimborso accise gasolio che sarà ripristinato allo scadere del taglio delle accise in vigore fino all'8 luglio.

Lo Studio è disponibile per fornire assistenza alle imprese interessate e istruire le relative pratiche.

Cordiali saluti.

² Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:

a) attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:

1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;

3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

b) attività di trasporto di persone svolta da:

1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;

2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

3. E' considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico

